

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1678

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORONELLA, FOTI, LANDOLFI, COSENTINO, MONTECUOLLO

Disposizioni per l'adozione di piani generali di recupero urbanistico nei comuni privi del piano regolatore generale

Presentata il 27 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La nostra legislazione punisce molto severamente l'abuso edilizio, sia penalmente (qualificandolo come reato) sia amministrativamente (con l'acquisizione e l'abbattimento dell'immobile). Tale rigore è certamente giustificato dall'esigenza di salvaguardia del territorio, che dal dopoguerra ha subito autentiche devastazioni ambientali. Il problema è che il giusto rigore della legge non tiene conto delle diverse tipologie di abuso e soprattutto non distingue quello di necessità da quello speculativo. Il grande palazzinaro viene così parificato, nella sanzione (sia essa penale o amministrativa), al normale cittadino che è in corso nell'illegalità semplicemente per procurarsi un tetto. Inoltre, la legislazione non separa neanche l'abuso relativo alla prima casa da quello inerente all'abitazione per le vacanze.

La severità della normativa vigente negli anni passati è stata temperata con due interventi di sanatoria, tesi a recuperare il patrimonio edilizio sorto abusivamente. Infatti, prima la legge n. 47 del 1985 e, successivamente, la legge n. 724 del 1994 hanno previsto procedure per condonare le abitazioni realizzate illegalmente.

In effetti, il fenomeno dell'abusivismo negli ultimi anni si è notevolmente ridimensionato ed interessa attualmente solo alcune aree del Meridione, in particolare i comuni sprovvisti di piano regolatore generale. In quest'ultimi l'abuso non rappresenta l'eccezione, ma la regola, dato che qualsiasi intervento di aumento della cubatura esistente deve necessariamente considerarsi abusivo per l'assenza di strumenti urbanistici, da imputare all'incapacità ed all'inerzia degli amministratori locali. In definitiva, a farne le spese sono i

cittadini che, per costruirsi una abitazione dignitosa, sono costretti a violare la legge, esponendosi alle relative conseguenze di natura penale ed amministrativa. I comuni interessati da questo tipo di abusivismo sono situati per lo più in zone estremamente disagiate, caratterizzate dalla mancanza di lavoro, dalla presenza della criminalità organizzata e da un fortissimo malessere sociale. Si tratta di terre dove la cronica latitanza dello Stato è tra le principali cause del degrado socio-economico.

È quindi doveroso ed urgente venire incontro ai tanti cittadini che chiedono semplicemente di rientrare nella legalità per potersi godere in tranquillità il frutto

del loro sudore: la casa, costruita dopo anni di sacrifici e duro lavoro, spesso svolto all'estero o nel nord Italia.

Lo Stato avrebbe ragione a mostrarsi severo se in quei comuni la vigenza di un piano regolatore avesse consentito di costruire nel rispetto della legge. Così purtroppo non è stato e non è; ancora adesso chiunque voglia edificare deve diventare un fuorilegge, con il paradosso che l'irregolarità è indotta proprio dalla mancanza di regole (il piano regolatore, appunto).

Pertanto, la presente proposta di legge prevede la possibilità per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale di adottare piani generali di recupero urbanistico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Piani generali di recupero urbanistico).

1. I comuni privi del piano regolatore generale possono procedere all'approvazione di piani generali di recupero urbanistico, riguardanti gli immobili edificati in assenza di concessioni edilizie.

2. Agli immobili ricompresi nei piani generali di recupero urbanistico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Termine per l'approvazione dei piani).

1. I piani generali di recupero urbanistico di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere approvati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata approvazione, entro il predetto termine, il comma 2 dell'articolo 1 si applica a tutti gli immobili realizzati in regime di omessa approvazione del piano regolatore generale da parte delle autorità competenti.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0016920